

# **Comune di Mirandola**

**Provincia di Modena**

## **REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 27 marzo 2023

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 27 aprile 2023

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	3
CAPO II – CONCILIAZIONE AGEVOLATA E ACCORDO TRANSATTIVO RICORSI PENDENTI IN CASSAZIONE .....	3
Articolo 2 – Conciliazione agevolata.....	3
Articolo 3 – Definizione transattiva delle controversie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione .....	4
CAPO III – REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI.....	4
Articolo 4 – Ambito di applicazione.....	4
Articolo 5 – Perfezionamento della regolarizzazione .....	5
CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI.....	5
Articolo 6 – <i>Entrata in vigore</i> .....	5

## **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi 205 e 221-bis della legge 29 dicembre 2022, n. 197, disciplina:

- la conciliazione agevolata e la definizione transattiva innanzi la Corte di cassazione delle controversie pendenti al 1° gennaio 2023;

- la regolarizzazione degli omessi pagamenti rateali scaduti al 1° gennaio 2023.

2. Per quanto non regolamentato, con riferimento agli istituti di cui al comma 1, restano applicabili le disposizioni recate dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197.

## **CAPO II – CONCILIAZIONE AGEVOLATA E ACCORDO TRANSATTIVO RICORSI PENDENTI IN CASSAZIONE**

### **Articolo 2 – Conciliazione agevolata**

1. Le controversie pendenti alla data del 1° gennaio 2023 innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte il Comune impositore, possono essere definite, entro il 30 **settembre** 2023, con l'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.<sup>1</sup>

2. All'accordo conciliativo di cui al comma 1 si applicano le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

3. Come previsto dall'articolo 48-ter, commi 2 e 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il versamento delle somme dovute, ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata, deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo da versare entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La conciliazione agevolata non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto in base alla medesima conciliazione agevolata.

---

<sup>1</sup> Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 27 aprile 2023.

4. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il contribuente decade dal beneficio di cui al comma 2 e il Comune provvede alla riscossione coattiva delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

### **Articolo 3 – Definizione transattiva delle controversie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione**

1. Nelle controversie tributarie pendenti alla data del 1° gennaio 2023 innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in cui è parte il Comune impositore, aventi ad oggetto atti impositivi, il ricorrente, entro il 30 **settembre** 2023, può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito dell'intervenuta definizione transattiva con la controparte, perfezionatasi ai sensi del comma 2, di tutte le pretese azionate in giudizio.<sup>2</sup>

2. La definizione transattiva di cui al comma 1 comporta il pagamento delle somme dovute per le imposte, le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

3. La definizione transattiva si perfeziona con la sottoscrizione e con il pagamento integrale delle somme dovute entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'accordo intervenuto tra le parti.

4. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La rinuncia agevolata non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione transattiva.

## **CAPO III – REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI**

### **Articolo 4 – Ambito di applicazione**

1. Con riferimento ai tributi comunali, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima, scadute alla data del 1° gennaio 2023, dovute a seguito di rateazione di:

- accertamento con adesione;
- acquiescenza ad accertamento tributario emesso entro il 31 dicembre 2019;
- acquiescenza ad accertamento esecutivo;

---

<sup>2</sup> Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 27 aprile 2023.

- reclamo o mediazione ai sensi dell'articolo 17-*bis*, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. La regolarizzazione di cui al comma 1 può essere effettuata anche con riferimento agli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scaduti alla data del 1° gennaio 2023.

3. La regolarizzazione di cui ai commi 1 e 2 avviene mediante il versamento integrale della sola imposta ed a condizione che non sia stata ancora notificata, **alla data del ° gennaio 2023**, l'ingiunzione ovvero l'atto di intimazione.<sup>3</sup>

### **Articolo 5 – Perfezionamento della regolarizzazione**

1. La regolarizzazione di cui all'articolo 4 si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 30 giugno 2023, oppure con il versamento di un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 30 giugno 2023. Sull'importo delle rate successive alla prima, con scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non trova applicazione l'articolo 15-*ter*, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, non si producono gli effetti di cui all'articolo 4, comma 3, e il Comune impositore procede alla riscossione coattiva dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta. In tale ipotesi, il titolo esecutivo o l'intimazione ad adempiere devono essere notificati entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui si è verificato l'omesso versamento integrale o parziale di quanto dovuto.

## **CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 6 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

**2. Il termine del 30 settembre 2023 previsto dagli articoli 2 e 3 del presente regolamento si intendono automaticamente modificati in caso di modifica della norma primaria che disciplina gli istituti della conciliazione agevolata e della definizione transattiva delle controversie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione.<sup>4</sup>**

---

<sup>3</sup> Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 27 aprile 2023.

<sup>4</sup> Comma introdotto con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 27 aprile 2023.